



# Distacco del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco e aggregazione alla provincia di Bergamo

## A.C. 4526, A.C. 4338

Dossier n° 598 - Schede di lettura  
 27 giugno 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4526	4338
Titolo:	Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione	Distacco del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco e sua aggregazione alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	sen. Arrigoni	Sanga
Iter al Senato:	Sì	No
Numero di articoli:	2	3
Date:		
presentazione:		1 marzo 2017
trasmissione alla Camera:	1 giugno 2017	
assegnazione:	7 giugno 2017	20 marzo 2017
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali	I Affari costituzionali
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	Commissione V Bilancio e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Commissione V Bilancio e Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

Il progetto di legge [A.C. 4526](#), **approvato dal Senato** (A.S. 2770) e trasmesso alla Camera il 7 giugno 2017, dispone che il comune di **Torre de' Busi** sia distaccato dalla provincia di **Lecco**, nel territorio della quale è attualmente compreso, per essere aggregato alla provincia di **Bergamo**, nell'ambito della medesima regione Lombardia. Al predetto progetto di legge trasmesso dal Senato è stato abbinato l'[A.C. 4338](#), dal contenuto analogo.

[Finalità dei progetti di legge](#)

Torre de' Busi è un piccolo comune della Valle di San Martino, già appartenente alla provincia di Bergamo fino al 1992, quando venne aggregato alla provincia di Lecco al momento della sua costituzione. Conta 2.072 abitanti, ha una superficie di 8,97 kmq ed è situato a 472 m s.l.m. (dati ANCI).

Il passaggio del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo comporta il **mutamento delle circoscrizioni territoriali delle due province**. Pertanto, le proposte di legge in esame si inseriscono nella procedura legislativa rinforzata prevista dall'articolo 133, 1° comma, della Costituzione, per l'approvazione delle leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali o istitutive di nuove province. Ai sensi del citato 1° comma dell'articolo 133, "il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione interessata" (si veda in proposito il paragrafo relativo al *Rispetto degli altri principi costituzionali*).

[Procedura legislativa \(rinvio\)](#)

In particolare, le due proposte di legge dispongono il **distacco del comune di Torre de' Busi** dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo (**articolo 1, comma 1**).

[Distacco del comune di Torre de' Busi](#)

La sola pdl A.C. 4526, conseguentemente, interviene a modificare il decreto legislativo 250/1992, che ha istituito la provincia di Lecco, al fine di tener conto del distacco del comune dalla provincia (**articolo 1, comma 2**).

Il D.Lgs. 250/1992, che ha istituito la nuova provincia dei Lecco, è stato emanato in attuazione della delega recata dalla legge 142/1990, di riforma delle autonomie locali, poi confluita nel testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000). In base alla medesima delega, sempre nel 1992, sono state istituite altre 7 province: Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Vibo Valentia, Prato e Verbano-Cusio-Ossola.

*Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di modificare anche il [D.Lgs. 122/2015](#), emanato in attuazione della legge di riforma elettorale ([L. 52/2015](#)), recante la delimitazione dei 100 collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati; tale modifica si renderebbe necessaria in quanto contestualmente al trasferimento del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo, andrebbe previsto lo spostamento di tale comune dal collegio elettorale Lombardia 01 (comprendente il territorio delle province di Lecco e Sondrio) al collegio elettorale Lombardia 03 (il collegio della provincia di Bergamo territorialmente contiguo).*

Ai sensi delle due proposte di legge in esame gli enti coinvolti - ossia le province di Lecco e Bergamo - provvedono ciascuno agli **adempimenti** di propria competenza per l'attuazione del distacco del comune. Ai sensi della pdl A.C. 4526, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di entrambi gli enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario istituito ai sensi della proposta di legge.

Adempimento amministrativi

L'**articolo 1, comma 4** della proposta di legge A.C. 4526, infatti, prevede la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un **commissario** per promuovere gli adempimenti necessari per attuare il trasferimento del comune.

Commissario per l'attuazione

Il commissario è nominato, con proprio decreto, dal **Ministro dell'interno**, previa intesa della sola provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione destinata a sostenere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario.

Anche la pdl A.C. 4338 prevede la nomina del commissario, ma si tratta di una eventualità, prevista solo nel caso in cui entro 6 mesi le due province non abbiano provveduto agli adempimenti necessari al trasferimento. In tal caso il commissario ha altri 6 mesi di tempo per completare l'attuazione della legge (**articolo 2, comma 2**).

Ai sensi della pdl A.C. 4526, gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dalle due province entro 180 giorni. Nell'eventualità in cui entro tale termine non sia completato il trasferimento, il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi **entro un anno** dell'entrata in vigore della legge (**articolo 1, comma 5**).

Termine di attuazione

I progetti di legge in esame, inoltre, dispongono in ordine al trasferimento degli **atti e degli affari amministrativi pendenti** al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti (**articolo 1, comma 6**, pdl A.C. 4526 e **articolo 2, comma 3** della pdl A.C. 4338).

Le due proposte recano la consueta clausola di **neutralità finanziaria**, secondo la quale l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri (**articolo 1, comma 7**, della pdl A.C. 4526 e **articolo 2, comma 4** della pdl A.C. 4338).

Infine, si dispone in ordine alla immediata **entrata in vigore** della legge a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (**articolo 2** della pdl A.C. 4526 e **articolo 3** della pdl A.C. 4338).

## Necessità dell'intervento con legge

Il ricorso allo strumento legislativo è espressamente previsto nell'ambito della procedura delineata dall'articolo 133, 1° comma, della Costituzione.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia trattata, ai sensi del citato art. 133, 1° comma, Cost. (che fa riferimento a "leggi della Repubblica"), rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

Il procedimento di mutamento delle circoscrizioni provinciali all'interno di una stessa regione, oggetto della proposta in esame, è definito dall'art. 133, 1° comma, Cost., che

Il procedimento ex art. 133 1°

prevede l'iniziativa dei comuni, il parere della regione e l'approvazione con legge della Repubblica. [comma Cost.](#)

L'articolo 21, comma 3, del testo unico degli enti locali ([D.Lgs. n. 267/2000](#), ex art. 16, L. 142/1990), ha integrato la disciplina costituzionale, prevedendo una serie di criteri e di indirizzi cui occorre attenersi nella revisione delle circoscrizioni provinciali e nell'istituzione di nuove province.

In particolare, il testo unico prevede che ciascuna circoscrizione provinciale deve corrispondere ad un'area territoriale omogenea per sviluppo sociale, culturale ed economico, e deve avere una dimensione idonea a consentire una programmazione dello sviluppo che favorisca lo riequilibrio complessivo del territorio. Inoltre l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia e la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve, di norma, essere inferiore a 200.000 abitanti.

La disposizione prescrive, inoltre, che l'iniziativa dei comuni deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa; l'adesione di ciascun comune deve essere deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Spetta alle province preesistenti garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguate. L'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'articolo 21, comma 4, del testo unico stabilisce, infine, che le regioni emanano norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione delle nuove province.

Per quanto riguarda la Lombardia, gli articoli 19, 20 e 21 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) prevedono che l'iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine inter-provinciale, ovvero sia limitrofo ad esso e che l'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le deliberazioni dei comuni sono trasmesse al presidente della giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 267/2000, le trasmette al consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.

Il consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione. Tale deliberazione, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'iniziativa comunale è stata esercitata con la [deliberazione del consiglio comunale](#) di Torre de' Busi n. 21 del 28 luglio 2016 di approvazione, a maggioranza assoluta, di una petizione popolare per il passaggio del Comune alla provincia di Bergamo. [Iniziativa comunale](#)

Successivamente, la **regione Lombardia** si è espressa in favore dell'iniziativa avanzata dal comune: il 21 febbraio 2017 il **consiglio regionale** ha approvato la [delibera n.1455](#), recante il **parere favorevole** in merito alla richiesta del comune di Torre de' Busi. [Parere della regione Lombardia](#)

Nel parere reso dalla Regione si rileva "la continuità storico-culturale di Torre de' Busi con il territorio provinciale di Bergamo e la sua appartenenza storica alla Valle San Martino". Inoltre, si dà conto degli elementi di continuità con la richiamata provincia rappresentata dalla rete viaria e dalla "molteplicità di servizi in gestione associata con i comuni della provincia di Bergamo". Infine, si rileva il "valore aggiunto, che deriverebbe al comune di Torre de'Busi, dalla sua adesione alla provincia di Bergamo, rappresentato dalle strutture e attività turistiche e dai servizi".